

**PRESIDENZA DEL
CONSIGLIERE SEGRETARIO CAROSSO**

Interrogazione a risposta immediata n. 622 presentata da Cera, inerente a "Assenza di linee guida regionali sul suicidio medicalmente assistito"

PRESIDENTE

La parola alla Consigliera Segretaria Cera, che interviene in qualità di Consigliera per l'illustrazione dell'interrogazione n. 622.

CERA Valentina

Grazie, Presidente.

L'interrogazione in oggetto vuole indagare su una delle mancanze della Regione Piemonte, una delle più dolorose mancanze di questa Regione dal nostro punto di vista, visto l'argomento trattato, cioè l'assenza di linee guida regionali sul suicidio medicalmente assistito.

Sono gli episodi saliti all'onore delle cronache sui giornali di cui abbiamo letto in questi giorni a riportare l'attenzione sul tema. Un'attenzione che non può, Assessore Riboldi, calare. Nell'ASL TO4 c'è stata una richiesta di suicidio medicalmente assistito e quell' ASL, come d'altronde l'ASL Città di Torino, si è trovata in un vuoto legislativo perché mancano delle linee guida da parte della Regione Piemonte sul tema.

In questa regione sono state raccolte 11.438 firme per chiedere a gran voce di normare una legge regionale, di avere finalmente una legge regionale sul tema e di normare, quindi, le procedure per accedere a quello che è stato riconosciuto, da una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 242 del 2019), come un diritto delle persone che dovessero farne richiesta.

Il coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale, del Comitato etico territorialmente competente, ha la funzione di evitare di creare disomogeneità di applicazione e vuoti di tutela. In questa regione ci stiamo ritrovando in un vuoto di tutela, le ASL devono autonomamente nominare commissioni e valutare le richieste: questo rischia di creare disomogeneità territoriale e discriminazioni per quello che è considerato un diritto.

Questa interrogazione interroga l'Assessore competente per sapere quando intenda finalmente adottare le linee guida regionali sul suicidio assistito, coerentemente al dettato della sentenza n. 242 del 2019. La Corte Costituzionale ci dice in che direzione devono andare quelle linee guida, garantendo uniformità, tempestività e certezza giuridica alle richieste delle persone malate.

Il mio Gruppo consiliare già mesi fa aveva fatto un accesso agli atti chiedendo se si fosse in procinto, finalmente, di avere quelle linee guida, visto lo stop alla legge di iniziativa popolare nonostante le centinaia di migliaia di firme raccolte, ma ad oggi ancora non si ha risposta.

Cittadini e cittadine piemontesi meritano una risposta, meritano parità di trattamento e meritano di vedere un diritto tutelato in uno dei momenti più difficili della vita.

Chiediamo a gran voce quando finalmente ci doteremo di quelle linee guida, in modo da non lasciare le ASL in un vuoto normativo e a cavarsela da sole.

PRESIDENTE

La parola all'Assessore Riboldi per la risposta.

RIBOLDI Federico, *Assessore regionale*

Come ho avuto modo di affermare su alcuni organi di stampa in questi giorni, non è mia intenzione – come non lo è stato per altre partite che pur attendevano da tantissimo tempo di essere rinnovate e discusse – evitare il dibattito su un tema così delicato e così importante come quello, più in generale, del fine vita.

Una premessa doverosa di apertura del dibattito. Con la Sentenza n. 249/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 580 del Codice Penale, per violazione degli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, nella parte in cui non si esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge n. 219/2017, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da patologie irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del Comitato Etico territorialmente competente.

Tale sentenza, quindi, cosa fa? Amplia significativamente i margini dell'autodeterminazione individuale, spostandone i confini nel rispetto dell'esigenza di bilanciare la salvaguardia del bene vita, oltre alla linea del diritto di rifiutare o interrompere trattamenti sanitari sinora garantito dall'articolo 32 e dalla legge n. 219/2017.

Come dicevo, l'Assessorato e la Direzione Sanità sono ben consapevoli della rilevanza e della delicatezza della materia trattata, che peraltro vede la perdurante assenza di una normativa nazionale alla quale comunque la giurisprudenza, sia pure dalla Corte costituzionale, non può sostituirsi. E, consapevoli della rilevanza e dell'importanza, non ci sottraiamo a un dibattito e non ci sottraiamo, proprio nell'ambito della sensibilità nutrita verso l'argomento, di condurre con attualità la necessaria istruttoria per l'elaborazione delle linee di indirizzo regionali da fornire alle Aziende in materia di fine vita sia alla luce della sentenza della Corte Costituzionale citata in premessa sia delle successive pronunce intervenute.

Come dicevo, siamo consapevoli della rilevanza dell'argomento e, pertanto, stiamo dedicando la massima e solerte attenzione affinché il testo sia completo, preciso e conforme alle pronunce giurisprudenziali e alle normative vigenti. Non appena il documento sarà finalizzato, sarà prontamente reso disponibile, nel rispetto delle procedure previste, dopo aver ricevuto l'approvazione di legge.